



CITTA' DI COPERTINO

(Provincia di Lecce)

Nr. 78 del Registro di Settore del 19-06-2025

COPIA

DETERMINAZIONE AREA SOC. E CULTURALE - SETT. SERVIZI SOCIALI

Registro Generale Nr. 632 del 19-06-2025

Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO INDAGINE ESPLORATIVA FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE AI FINI DELL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE E DELL'AGGREGATA SEZIONE PRIMAVERA, PER LA DURATA DI

IL DIRIGENTE DELL'AREA SOCIALE E CULTURALE

Visto il Decreto Sindacale n. 3/2025 con il quale è stato assegnato al Dott. Giuseppe Fracella l'incarico ad interim di direzione dell'Area Sociale e Culturale con decorrenza dal 05 febbraio 2025.

Visto l'Atto Dirigenziale R.G. n. 1069 del 24/10/2022 con il quale è attribuita alla Dott.ssa Annalisa Strafella la nomina di incaricato di E.Q. (Ex Posizione Organizzativa) nel Settore Servizi Sociali e Pubblica Istruzione.

Dato atto, salvo situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza:

1. di essere legittimato ad emanare l'atto;
2. di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, che non sussistono cause di incompatibilità e di emanare l'atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa

di settore e delle norme regolamentari, in particolar modo nel rispetto della normativa relativa al codice di comportamento e alla prevenzione della corruzione.

Viste le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale:

- n. 3 del 11/03/2025 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027 ex art. 170, co. 1, D.lgs. 267/2000;
- n.5 del 11/03/2025 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027 ex art. 151, D.lgs. 267/2000.

Premesso che il Comune di Copertino è proprietario di una struttura, ubicata in Via Raffaello Sanzio, adibita ad asilo nido comunale:

- autorizzata attualmente al funzionamento con determinazione n. 28 del 20/01/2010, ai sensi dell'art. 49, L.R. 19/2006, per una ricettività di 50 minori;
- iscritta nel Registro regionale delle strutture e dei servizi autorizzati all'esercizio delle attività socio-assistenziali destinate ad asilo nido, ai sensi dell'art. 53 del Regolamento regionale n. 4/2007, con determinazione dirigenziale della Regione Puglia n. 373 del 18/05/2010.

Richiamata:

- la L.R. 10 Luglio 2006, n. 19, in materia di "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia";
- il Regolamento regionale del 18 gennaio 2007, n. 4.

Considerato che la Giunta Comunale, con atto n. 137 del 27 dicembre 2024, ha deliberato la volontà di esternalizzare in concessione il servizio di gestione dell'asilo nido comunale di Via Raffaello Sanzio, per gli anni educativi 2025/2026 – 2026/2027 – 2027/2028, demandando al RUP l'avvio della procedura di gara ad evidenza pubblica per la scelta dell'operatore economico.

Dato atto che, secondo il principio di autonomia nell'organizzazione dei servizi ed i principi di cui al D.lgs. 201/2022, l'ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengano che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all'organizzazione del servizio mediante, secondo quanto riportato all'art. 14, co. 1, una delle seguenti modalità di gestione:

- a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
- b) affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
- c) affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17;
- d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Richiamato nuovamente il D.lgs. 201/2022, che:

- all'art. 15 stabilisce:
Gli enti locali e gli altri enti competenti affidano i servizi di interesse economico generale di livello locale secondo la disciplina in materia di contratti pubblici, favorendo, ove possibile in relazione alle caratteristiche del servizio da erogare, il ricorso a concessioni di servizi rispetto ad appalti pubblici di servizi, in modo da assicurare l'effettivo trasferimento del rischio operativo in capo all'operatore;
- ai commi 2 e 3 dell'art. 14 stabilisce:

2. Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.

3. Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompenzioni.

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 dell'11/03/2025, avente ad oggetto "AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE EX ART. 14, CO. 3, D.LGS. 201/2022", successivamente modificata dallo stesso Consiglio Comunale in data 20/05/2025.

Preso atto:

1. dell'assenza di risorse umane interne per la gestione del servizio *de quo*;
2. della possibilità per l'amministrazione di mantenere, rispetto al servizio in questione, funzioni di programmazione e di intervento operativo molto rilevanti, pur ponendo in capo al soggetto concessionario il rischio gestionale in ordine ai servizi affidati, in cui vi è un rischio morosità che rimane in carico al concessionario;
3. della possibilità di ottenere una sostanziale valorizzazione dei servizi in concessione, grazie ad un'autonoma gestione da parte di un concessionario e, conseguentemente, la possibilità per lo stesso di realizzare attività innovative e sperimentali, realizzabili con maggiore libertà da parte del concessionario, per il rafforzamento del budget complessivo;
4. della migliore flessibilità organizzativa del privato specializzato che consente di adeguare prontamente l'offerta alla domanda effettiva dell'utenza con servizi in evoluzione rispetto al contesto sociale;
5. del fatto che l'esternalizzazione dell'asilo nido comporterebbe un beneficio economico all'amministrazione comunale in quanto il costo del personale e quelli correlati di gestione dell'asilo nido non inciderebbero più sul bilancio comunale.

Visto il Regolamento dell'asilo nido comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 03/07/2020, che nelle premesse dispone che "Il Comune può gestire il servizio direttamente o in una delle altre forme consentite dalla normativa vigente."

Valutato in un'ottica di economicità, a decorrere dal nuovo anno educativo 2025/2026, di modificare la gestione dell'asilo nido, affidandolo in concessione a terzi, garantendo gli standard e gli attuali livelli qualitativi, introducendo elementi di miglioramento e flessibilità, e mantenendo poteri di indirizzo, regolazione, coordinamento, valutazione, progettazione e controllo da parte dell'amministrazione pubblica.

Richiamato il D.lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), e nello specifico:

- art. 187, co. 1: "Per l'affidamento dei contratti di concessione il cui valore sia inferiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), l'ente concedente può procedere mediante procedura

*negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, **individuati sulla base di indagini di mercato** o tramite elenchi di operatori economici. Resta ferma la facoltà per l'ente concedente di affidare gli stessi contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea mediante le procedure di gara disciplinate dal presente Titolo.”;*

- art. 14, co. 1: “Per l'applicazione del codice le soglie di rilevanza europea sono:
a) euro 5.382.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni; [...]”.

Considerato che ai fini dell'affidamento in questione, ai sensi dell'art. 187, D.lgs. 36/2023, si ritiene procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata, previa pubblicazione di apposita manifestazione di interesse, secondo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Visto l'avviso pubblico per la manifestazione di interesse ai fini dell'affidamento in concessione del servizio in oggetto, che si approva con il presente atto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale, indicante l'oggetto e la durata del servizio, nonché la richiesta di indicazioni utili al fine di valutare la possibile idoneità dell'operatore economico per l'affidamento.

Precisato che:

- le modalità ed i termini di partecipazione e di svolgimento sono regolate dall'Avviso pubblico allegato, che è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la possibile consultazione del maggior numero di operatori economici potenzialmente interessati, e non è in alcun modo vincolante per l'Amministrazione;
- la finalità e l'obiettivo che l'Amministrazione vuole raggiungere è quello di offrire alla collettività un servizio adeguato e di qualità, con adeguato interesse pubblico;
- il Comune si riserva la facoltà di effettuare ogni successiva verifica in ordine alla veridicità delle dichiarazioni presentate.

Visti:

- il D.lgs. 267/2000;
- il D.lgs. 36/2023;
- lo Statuto comunale.

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e correttezza di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis, D.lgs. 267/2000.

DETERMINA

1. di **dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di **procedere** ad una preventiva indagine esplorativa pubblica atta a ricevere le manifestazioni di interesse così da favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici interessati al servizio in oggetto;
3. di **approvare** l'allegato Avviso pubblico per l'individuazione degli operatori economici interessati all'affidamento in oggetto, unitamente al modello di istanza di partecipazione;
4. di **dare atto** che l'indagine esplorativa pubblica è da intendersi come mero procedimento conoscitivo (nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, parità di trattamento) e pertanto non vincola in alcun modo il Comune nei confronti di coloro che

manifesteranno interesse;

5. di **pubblicare** l'avviso sulla piattaforma di negoziazione Tuttogare della CUC Union3, su cui gli operatori economici dovranno registrarsi per poter inoltrare l'istanza, ed inoltre sul sito web del Comune di Copertino nell'Albo Pretorio on-line e nella Sezione Avvisi Pubblici;
6. di **stabilire** che le modalità ed i termini di presentazione dell'istanza di partecipazione sono esclusivamente quelle stabilite nell'avviso allegato;
7. di **precisare** che l'Amministrazione, se necessario, si riserva:
 - il diritto di modificare, sospendere, prorogare, in caso di sopravvenute esigenze, l'avviso approvato con il presente atto o riaprirne i termini di scadenza a suo insindacabile giudizio ed, in particolare, di revocarlo in ogni momento dell'iter procedurale con provvedimento motivato;
 - la facoltà di non dare corso alla procedura indetta con il presente atto in caso di sopravvenute cause ostative o di valutazioni di interessi pubblici e dell'Ente, senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o maturino diritti;
8. di **dare atto** che la presente determinazione non comporta accertamento di entrate o impegno di spesa per l'Ente;
9. di **dare atto** che ai sensi dell'art. 15, D.lgs. 36/2023, il RUP della presente procedura è la Dott.ssa Strafella.

Letto e sottoscritto a norma di legge, con parere favorevole.

Il Responsabile del Settore
F.to Annalisa Strafella

DIRIGENTE D'AREA
F.to Giuseppe Fracella